

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 11 dicembre 2018, n. 279

**P.S.R. Puglia 2014/2020 - Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali".**

**Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno.**

**Bando 2018.**

### **L' Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020**

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..

**VISTA** la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii..

**VISTO** il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

**VISTO** l'articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento, geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue:

**VISTO** il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

**VISTO** il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche 'terremoto'.

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea del 06.09.2018, C(2018)5917 che approva la modifica del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.

**RILEVATO** che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, rientra l'emanazione dei bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

**CONSIDERATO** che le risorse finanziarie previste per la Sottomisura 8.2 sono di € 2.500.000 per l'anno 2017 ed € 2.500.000 per l'anno 2018.

**CONSIDERATO** che le eventuali risorse derivanti da economie, revoche o rinunce del primo Bando, sono da attribuirsi al successivo Bando pubblico.

**CONSIDERATO** che le risorse attribuite per l'anno 2017, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa eseguita dai Servizi Territoriali competenti per territorio, ammontano ad € 2.143.074,57, con un residuo di € 356.925,43 e che pertanto, la disponibilità finanziaria per il bando 2018 ammonta ad € 2.856.926,43.

**CONSIDERATO** che l'Avviso pubblico relativo al Bando 2017, è stato già sottoposto all'attenzione del partenariato il quale risulta analogo a quello allegato al presente provvedimento.

**VISTA** la DAG n. 207 del 16/10/2017 avente ad oggetto "*Revisione Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali. (D.A.G. n.162 del 02/08/2017)*".

**VISTA** la DAG n. 200 del 9/10/2017 avente ad oggetto "*Revisione del Formulario degli interventi - Procedure di utilizzo e Manuale utente (DAG n. 133 del 06.07.2017)*".

**Tutto ciò premesso, si propone:**

- **di approvare**, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico, relativo al bando 2018, per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla **Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali"**, come riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire** che, i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle Domande di Sostegno (DdS) nel portale SIAN sono consentiti a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- **di stabilire**, che la documentazione di cui al capitolo 13 paragrafo "ii" dell'Avviso pubblico (Allegato A) dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 75° dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e che la stessa dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, del richiedente e/o del tecnico delegato al Responsabile della Sottomisura 8.2 (patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it), pena l'irricevibilità della DdS;
- **di stabilire**, che le Linee Guida e il Formulario degli interventi, a cui fare riferimento per il presente Avviso, sono stati approvati rispettivamente con DAG n. 200/2017 e n. 207/2017.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. L. GS. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

**(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né

a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### DETERMINA

- **di prendere** atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
- **di approvare**, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico, relativo al bando 2018, per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla **Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali"**, come riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- **di stabilire** che, i termini per la compilazione, stampa e rilascio delle Domande di Sostegno (DdS) nel portale SIAN sono consentiti a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.;
- **di stabilire** che, la documentazione di cui al capitolo 13 paragrafo "ii" dell'Avviso pubblico (Allegato A) dovrà essere trasmessa dal richiedente entro il 75° dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e che la stessa dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, del richiedente e/o del tecnico delegato al Responsabile della Sottomisura 8.2 (patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it), pena l'irricevibilità della DdS;
- **di stabilire** che, le Linee Guida e il Formulario degli interventi, a cui fare riferimento per il presente Avviso, sono stati approvati rispettivamente con DAG n. 200/2017 e n. 207/2017;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
  - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
  - sarà pubblicato nel sito regionale: [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it)
  - è adottato in originale ed è composto da n.4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e dall'allegato "A" composto da 48 (quarantotto) facciate vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020

**(prof. Gianluca Nardone)**



## **REGIONE PUGLIA**

### **Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente**

**Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”**

**Sottomisura 8.2 “Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali”**

**ANNO 2018**

### **AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Allegato A alla DAG n. 279 del 11.12.2018

**INDICE**

1. PREMESSA .....	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI .....	7
4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.2 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020 .....	11
5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO .....	12
6. LOCALIZZAZIONE .....	12
7. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.2 .....	13
8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO .....	13
9. SOGGETTI BENEFICIARI .....	13
10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' .....	13
11. IMPEGNI .....	14
12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI .....	15
13. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO .....	17
14. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE .....	19
15. CRITERI DI SELEZIONE .....	23
16. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA .....	25
17. AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA .....	26
18. TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI .....	27
19. AMMISSIBILITA' ED ELEGGIBILITA' DELLE SPESE .....	32
20. TIPOLOGIA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP .....	35
21. RICORSI E RIESAMI .....	37
22. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM) .....	38
23. DISPOSIZIONI GENERALI .....	39
24. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC .....	40
25. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' .....	41
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	41

## 1. PREMESSA

Con il presente Avviso pubblico si attiva il II° Bando per la Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia (PSR Puglia 2014-2020), attualmente vigente in seguito alla Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018)5917 del 06.09.2018 che approva la modifica del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.

A supporto delle operazioni previste dal presente Avviso è stato definito con la DAG n. 200/2017, un formulario degli Interventi, oltre al Manuale Utente per le procedure di utilizzo. Tale formulario è pubblicato sul sito [psr.regione.puglia.it](http://psr.regione.puglia.it) e dovrà essere allegato alla DdS secondo le disposizioni riportate al paragrafo 14.

Eventuali spese sostenute dai soggetti richiedenti gli aiuti successivamente alla presentazione della DdS e prima del provvedimento di concessione degli aiuti potranno essere considerate eleggibili agli aiuti se conformi a quanto stabilito con il presente Avviso e con le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020.

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

### *Normativa comunitaria*

- **Direttiva 79/409/CEE** "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva 91/676/CEE** relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Direttiva 92/43/CEE** sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat";
- **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**, che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di Acque;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013** sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307/2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 639/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807/2014** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834/2014** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015** che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393** recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità;
- **Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017) 499** che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015;
- **Decisione della Commissione Europea del 27 luglio 2017, C(2017) 7387**, che approva le modifiche "terremoto";
- **Decisione della Commissione Europea del 6 settembre 2018, C(2018)5917** che approva la modifica del PSR Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione.

#### **Normativa nazionale**

- **Regio Decreto Legislativo del 30 dicembre 1923, n. 3267**, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- **Legge del 29 aprile 1949, n.264** "Cantieri di rimboschimento, di lavoro, di sistemazione montana";
- **Legge del 8 novembre 1986, n. 752** definita come "Legge Pluriennale di spesa per il settore agricolo";
- **Legge del 23 dicembre 1986, n. 898/86** "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i.;
- **Legge del 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (GU Serie Generale n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41);
- **Decreto Presidente della Repubblica del 08 settembre 1997, n.357** "Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

- fauna selvatiche”;
- **Decreto Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503**, “norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
  - **Legge del 21 novembre 2000, n. 353** “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
  - **Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 227** recante “Norme di orientamento e di modernizzazione del settore forestale”;
  - **Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002**, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU Serie Generale n.224 del 24-9-2002)”;
  - **Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
  - **Decreto Legislativo del 10 novembre 2003, n. 386** “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
  - **Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005**, “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005 n. 255) emanato dal ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio;
  - **Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n.152** “Norme in materia ambientale” (GU n. 88 del 14/04/2006);
  - **Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81** in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
  - **Legge del 07 luglio 2009, n. 88** recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2008 (09G0100) G.U. n. 161 del 14/07/2009 - (S. O. N. 110) e s.m.i. (sentenza 22/05/2013, n. 103 (in G.U. 05/06/2013 n. 23);
  - **Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235** “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
  - **Decreto Legislativo del 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n.106** (cd. decreto per lo sviluppo per il 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011 e nel testo emendato in sede di conversione con decorrenza dal 13 luglio 2011;
  - **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.162** riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
  - **Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018**, recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
  - **Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’11 febbraio 2016**, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni;
  - **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
  - **Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127** Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

#### **Normativa regionale**

- **Deliberazione del 19 giugno 1969 e Deliberazione del 21 luglio 1969, n. 891** “Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale”;
- **Legge regionale del 18 maggio 1989, n. 183** “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005;
- **Legge regionale del 09 dicembre 2002, n. 19 art. 9 comma 8** “Approvazione Piano di bacino della Puglia, stralcio assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia”;
- **Delibera di approvazione del 30 novembre 2005, n. 39** del PAI da parte del Comitato Istituzionale;
- **Norme Tecniche di attuazione del PAI**, Piano di Assetto Idrogeologico emesse dall’Autorità di Bacino della Puglia;

- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 28 dicembre 2005, n. 1968** "Piano Forestale regionale" linee guida di programmazione forestale;
- **Determinazione del Dirigente Del Servizio Foreste del 21 dicembre 2009, n. 757** "Istituzione del Registro Ufficiale dei Fornitori di Materiale forestale di Moltiplicazione della Regione";
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 11 aprile 2012, n. 674** "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia" aggiornato con D.G.R. n. 548/2018;
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 19 novembre 2012, n. 2373** "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie e di monitoraggio dei parassiti di quarantena in attuazione al D. Lgs 214/05";
- **Regolamento Regionale del 3 maggio 2013, n. 9** "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 3 del 3/03/2016 ed in vigore dal 24/03/2016;
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 6 agosto 2014, n. 1784** "Piano Forestale regionale- Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014-2020";
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176** di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia;
- **Regolamento Regionale del 11 marzo 2015, n. 9** "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424** Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisione C(2017) 499 del 25.01.2017;
- **Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6** "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)", modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n.12 e s.m.i.
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione 16 ottobre 2017, n.207** – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste" – Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/imboschimento" - Sottomisura 8.2 "Sostegno per l'impianto ed il mantenimento di sistemi agro-forestali". Revisione Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali (DAG n. 162 del 02.08.2017);
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione 8 agosto 2017, n.163** – "Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell'art.42 del TFUE -" con la quale sono state stabilite, ai sensi dell'art.4 dell'Allegato 1, le soglie di notifica previste dal Reg. UE 702/2014, per gli aiuti agli investimenti alla forestazione/imboschimento.
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 12 settembre 2018, n. 193** Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016, modificati con Determinazioni n. 1 dell'11.1.2017, n. 145 dell'11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017, n. 265 del 28.11.2017.
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1468 del 25/09/2017** - "Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto "Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento" – Listino prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF" con la quale è stato aggiornato il Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.

### 3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

**Aree periurbane:** ambiti determinati in base a elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali. In tutti gli altri casi, tale ambito viene valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e s.m.i.

**Autorità di Gestione (AdG):** rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e d'è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

**Azienda** ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

**Azienda forestale:** una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono un'unità dal punto di vista della gestione o utilizzo.

**Beneficiario:** come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell'art. 4, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento.

**Bosco o foresta,** secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.lgs 34/2018 "I termini bosco, foresta e selva sono equiparati" ed ancora il comma 3 dello stesso articolo: "sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 34/2018 ..... "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **sono assimilati a bosco:**

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici

interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."

E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a

2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 34/2018 ..... "fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non rientrano nella definizione di bosco**:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

**Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA):** codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**Comitato di Sorveglianza:** istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016.

**Consistenza territoriale del Fascicolo:** l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aereofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n. 503/99, art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc..

**Conto corrente dedicato:** conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

**Domanda di Pagamento (di seguito DdP):** la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

**Domanda di Sostegno (di seguito DdS):** domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

**Errore Palese:** Ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE n.809/2014 (Correzione e adeguamento di errori palesi) "*Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma*".

Non sono considerati errori palesi: il mancato rilascio della DdS; mancanza della firma del richiedente sul modulo della domanda; mancata o errata indicazione degli interventi componenti l'operazione; errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione. Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta: dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda di sostegno; del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

**Formulario degli Interventi (Formulario):** modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione del progetto di Sottomisura; tale formulario è funzionale all'acquisizione ed alla

gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all'attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo. Il modello di Formulario è stato adottato con D.A.G. n.200/2017 e s.m.i.

**Fascicolo aziendale (FA)** cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante, le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5). Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Mipaaf prot. n.162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Focus Area (FA):** le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

**Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.):** connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) sono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. sono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

**Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi di Sottomisura (Linee Guida Regionali):** documento tecnico a supporto delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, attualmente in corso di emanazione da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale in collaborazione con gli altri Enti interessati dalla gestione degli iter autorizzativi. Le Linee Guida sono state adottate con D.A.G. n.207/2017 e sono oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base della interlocuzione con gli Enti competenti nel rilascio dei titoli abilitativi a conclusione degli iter autorizzativi, nonché sulla base dell'esperienza di attuazione della Sottomisura.

**Organismo pagatore (OP):** i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

**Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004):** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d'Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).

**Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente:** "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255), documento tecnico a validità pluriennale con il quale sono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità nell'erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell'ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell'ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte

alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. Ai fini dell'adesione alle sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento equivalente si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

**Priorità:** gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

**Requisiti minimi in materia ambientale, ai sensi dell'art. 6 Reg. (UE) n. 807/2014** gli impianti di imboschimento e di arboricoltura da legno devono essere:

- realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non agricoli solo se costituiti da terreni abbandonati dalla agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti;
- la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF). Sui siti designati come siti NATURA 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale; costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere, secondo le condizioni ecologiche locali; realizzati con specie autoctone e/o da specie ben adattate alle condizioni ambientali locali; la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi terrà conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie (cfr: elenco del Ministero Ambiente: [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione\\_natura/dpn\\_flora\\_all\\_octona.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_all_octona.pdf)) o della loro capacità di incidere negativamente sulla salute umana;
- nel caso degli imboschimenti naturalistici, realizzati con specie sia arboree che arbustive, coerenti con i tipi forestali dell'area di impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie o varietà arboree delle quali:
- almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o la meno abbondante delle quali copra almeno il 10% della superficie imboschita totale;
- in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive tra quelle elencate.

**Revoca:** il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto, o saldo), ai sensi del Decreto Mipaaf del 18/01/2018 n. 1867 e s.m.i., ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle disposizioni attuative regionali.

**RSM:** Responsabile della Sottomisura 8.2.

**Sanzione amministrativa:** una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione dell'intero importo della domanda, ai sensi del Decreto Mipaaf 25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.

**Soccorso istruttorio:** E' un istituto che trova applicazione in relazione a qualunque procedimento amministrativo in virtù dell'art. 6 L. n. 241/1990 e consente, in taluni casi, il completamento di documentazione incompleta o incoerente e la rettifica di dichiarazioni a seguito di quanto dovesse emergere in fase istruttoria.

**Strumento equivalente:** documento alternativo al PGF, che garantisce l'esecuzione degli interventi selvicolturali finanziati nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste (definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993).

**Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

**Superficie non agricola:** tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.

**Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.):** procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull'ambiente globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come *"La coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali"*.

**Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.):** procedimento di carattere preventivo cui è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

**VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure.** Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, per assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.

#### **4. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 8.2 - CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020**

La Sottomisura 8.2 è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Incremento del sequestro di carbonio e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Sviluppo di produzioni legnose compatibili con le condizioni ecologiche e climatiche territoriali, in particolare con le "specie a crescita rapida";
- Sviluppo di produzioni legnose compatibili con le condizioni ecologiche e climatiche territoriali, allo scopo di ottenere assortimenti legnosi e/o prodotti forestali non legnosi e/o prodotti agricoli o zootecnici;
- Miglioramento delle condizioni ambientali del suolo, dell'aria, dell'acqua e mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici;
- Conservazione e tutela della biodiversità;

- Promozione e miglioramento della sostenibilità, competitività ed efficienza nell'uso delle risorse agricole.

La Sottomisura 8.2 risponde ai seguenti fabbisogni:

- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale".
- F18 "Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica, nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità".
- F23 "Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale".
- F28 "Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione del bosco che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniacale".
- F29 "Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate".

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale 5E) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. Inoltre, essa contribuisce indirettamente, alle seguenti FA secondarie: FA-4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; FA-4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; FA-5D) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniacale prodotte dall'agricoltura.

## 5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

I sistemi silvopastorali sono rappresentati da superfici in cui le specie erbacee di interesse agrario sono consociate con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, allo scopo di fornire assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico) e/o prodotti forestali non legnosi e prodotti agricoli o zootecnici.

E' compreso in questa tipologia anche il recupero, a fini produttivi e ambientali, di superfici già utilizzate per l'attività agricola e pastorale in via di colonizzazione da vegetazione forestale naturale sporadica, a seguito dell'abbandono culturale.

In tal senso, la Sottomisura prevede la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agro-forestale, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, a bassa densità (minimo 50 - massimo 250 piante forestali/ettaro), per la creazione di "sistemi agroforestali" nei quali l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie [art. 23 Reg.(UE) n. 1305/2013].

Le specie ammissibili dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona sono elencate nell'Allegato 3. I dettagli e le specifiche tecniche di realizzazione degli interventi sono ulteriormente precisati all'interno delle specifiche *Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative*.

## 6. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 possono essere realizzati unicamente su terreni agricoli, destinati ordinariamente a coltivazioni agricole.

Ulteriori precisazioni e limitazioni sono dettagliate all'interno delle specifiche Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative.

#### **7. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 8.2**

Le risorse attribuite alla Sottomisura 8.2 per l'intero periodo della programmazione 2014-2020, sono riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR Puglia 2014-2020.

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014-2020, le risorse previste dal presente Bando ammontano a Euro 2.856.926,43.

#### **8. DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO**

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni comunitarie previste dal Reg.(UE) n.702/2014. Con la D.A.G. n. 222/2018 avente ad oggetto: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg. n.702/2014, esentabili dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell'art.42 del TFUE -" sono state indicate le categorie degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.2 che, pur non rientrando nell'art. 42 del TFUE, si ritengono comunque compatibili con il mercato interno, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e in applicazione dell'art. 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE e, pertanto, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE".

#### **9. SOGGETTI BENEFICIARI**

I soggetti beneficiari previsti per la Sottomisura 8.2 sono i proprietari o altri possessori della superficie oggetto di intervento, pubblici e privati, nonché loro Consorzi.

#### **10. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Le condizioni di ammissibilità sono correlate alle superfici e alla tipologia di progetto. Preliminarmente, si evidenzia che i richiedenti gli aiuti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole tramite costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015 e s.m.i.

##### **10.1 Condizioni di ammissibilità delle superfici oggetto di intervento:**

Sono condizioni di ammissibilità i seguenti requisiti:

- a) Legittima conduzione delle superfici oggetto di intervento secondo quanto previsto dalla circolare Agea n. 120 del 01/03/2016 e s.m.i..
- b) Possesso di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente, nel caso di aziende con superfici boscate accorpate maggiori di 50 Ha in situazione ante intervento. Il possesso dovrà essere dimostrato entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti della Sottomisura 8.2.

##### **10.2 Condizioni di ammissibilità del progetto di intervento:**

Sono condizioni di ammissibilità i seguenti requisiti:

- c) Conformità del progetto di imboscamento rispetto a quanto previsto dal presente bando ed alle specifiche *Linee Guida regionali e/o ulteriori Disposizioni Attuative*.
- d) Impiego delle specie autoctone compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni della normativa europea in materia di commercializzazione di

semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n.386/2003, di cui all'Allegato 3 del presente bando.

- e) La piantumazione delle specie arboree forestali dovrà essere accompagnata dalla messa a dimora di specie arboree/arbustive come varietà antiche di frutti o frutti minori, comunque riportate nell'allegato 3 del presente Avviso pubblico. Potranno essere utilizzate più di una specie forestale nello stesso sistema agro-forestale, con particolare riguardo per le specie ad uso multiplo (frutto/legno), allo scopo di contribuire all'aumento di biodiversità. In ogni caso dovranno essere impiantate un minimo di 50 ed un massimo 250 piante forestali/ettaro in funzione delle condizioni pedo-climatiche e ambientali locali, delle specie forestali impiegate e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno oggetto dell'intervento.
- f) Raggiungimento del punteggio minimo ammissibile di Sottomisura pari a 12 punti (cfr. par.15 Criteri di selezione).
- g) Rispetto del massimale unitario e complessivo di investimento, secondo quanto previsto dal paragrafo 13 delle presenti disposizioni.
- h) Presentazione della documentazione di cantierabilità che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; Valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ove di pertinenza; eventuali altri procedimenti autorizzativi, ove di pertinenza).
- i) Nei casi previsti dalla normativa generale vigente in tema di appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., espletamento delle procedure di gara e assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Per i suddetti requisiti di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), f) e g) dovranno sussistere alla data di rilascio della DdS e confermati nel corso delle verifiche istruttorie.

Inoltre, secondo quanto precisato nel paragrafo 17 del presente provvedimento:

- per i requisiti di cui alle lettere b) e h), se ne dovrà dimostrare il possesso entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti;
- per il requisito di cui alla lettera i), si dovrà dimostrare l'attivazione della procedura di gara entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi e la conclusione della stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

## 11. IMPEGNI

I soggetti beneficiari degli aiuti della Sottomisura, destinatari del provvedimento di concessione degli aiuti, dovranno assumere i seguenti impegni:

- a) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 10 per tutta la durata della concessione.
- b) Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti dal presente Avviso, nonché nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati, assicurando il rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti.
- c) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati.
- d) Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o prima della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno

transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura 8.2.

- e) Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici.
- f) Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone munito di certificazione di origine e fitosanitaria, compatibile con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010 n. 65.
- g) Prosecuzione degli impegni previsti per la presentazione delle DdS e DdP per le manutenzioni secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle DdP, come previsto dal Reg (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate le sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o la revoca dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo regionale in attuazione del Decreto Mipaaf del 18/01/2018 n. 1867 e s.m.i., ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013.

## **12. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI**

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 8.2 - 8.3 e 2.5 della scheda di Sottomisura 8.2 del PSR Puglia 2014-2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Nel dettaglio, la Sottomisura sostiene gli investimenti connessi alla realizzazione di sistemi agro-forestali. I costi e gli interventi ammissibili sono correlati alla tipologia di impianto e alle operazioni connesse.

Successivamente all'accertamento finale di regolare esecuzione dell'impianto, la Sottomisura prevede l'erogazione di un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni, previa presentazione delle relative domande annuali di pagamento secondo le modalità e le procedure che saranno definite dall'OP Agea e dalla Regione Puglia.

Il sostegno è riconosciuto a seguito di presentazione della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute.

Per determinare la ragionevolezza dei costi delle operazioni di impianto, si rimanda al paragrafo 20 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese.

### **1. Costi di impianto e materiale di propagazione**

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a) Acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da idonea certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti normative.
- b) Costi per le operazioni di impianto necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi chimico fisiche del suolo, eventuale sistemazione del terreno, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e recinzioni e altre.
- c) Protezioni contro il pascolo, sostituzioni delle fallanze (se inferiori al 20% della superficie imboschita) prima della ultimazione dei lavori.
- d) Costi per operazioni correlate all'impianto, lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante (tubi di protezione individuale, trattamenti fitosanitari, recinzioni contro il pascolo e la brucatura, inoculazione con micelio o batteri simbiotici), irrigazione di soccorso, falciature, concimazioni, pacciamature, realizzazione e/o mantenimento di abbeveratoi per animali.

Tutte le spese per i costi di impianto, dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

### **2. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 5 anni**

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- a) Interventi adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliazioni, falciature e pulizie, manutenzioni, sostituzioni delle fallanze nell'anno successivo al primo e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.
- b) Azioni adeguate alla tipologia del sistema agroforestale impiantato, di prevenzione e protezione dell'impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, al fine di garantire la permanenza a lungo termine dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.

### **3. Spese generali**

Le spese generali ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. (UE) n.1305/2013, sono ammissibili e riguardano onorari di professionisti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento di cui al precedente punto 1 Costi di impianto e materiale di propagazione.

In caso di ammissibilità agli aiuti, l'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Si evidenzia che *"Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente."* [art. 60, comma 2.1 del Reg. (UE) n.1305/13].

Pertanto le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Le spese generali ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e verificate in sede di accertamento finale.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di investimento e ai costi ammissibili, Sono definite nelle specifiche *Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative*.

### **13. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO E TIPOLOGIA DI PROGETTO**

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari all'80% della spesa ammessa per l'allestimento dei sistemi agroforestali e al 100% del premio annuale. Il sostegno copre i costi di piantagione e un premio annuale per la copertura dei costi di manutenzione, definiti sulla base del prezzario regionale, per un periodo di 5 anni.

Il limite massimo del sostegno, stabilito per i costi di impianto dei sistemi agroforestali, è pari a Euro 100.000,00, comprensivo delle spese generali. Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile e la stessa sia oggetto di sostegno a carico del FEASR, il limite di Euro 100.000,00 è comprensivo dell'IVA.

Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore al limite massimo previsto, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l'obbligo di realizzare l'intero progetto approvato, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamento finale.

Per singolo soggetto candidato al presente Avviso dovrà essere presentata un'unica Domanda di Sostegno contenente un singolo progetto della Sottomisura 8.2, comprendente tutti gli interventi proposti; i punteggi stabiliti dai criteri di selezione saranno attribuiti all'unica DdS e all'unico progetto di investimento.

La tipologia di progetto, i limiti unitari di investimento ammissibili, nonché i premi annuali per la manutenzione sono riportati nelle successive tabelle giustificative, come previsto dal paragrafo 8.2 - 8.3 e 2.8 della scheda di Sottomisura del PSR Puglia 2014-2020.

Gli aiuti saranno erogati a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente *"Prezzario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno"*, costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezzario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

Di seguito si riportano le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto (Tabella 1 – Prospetto A) e di manutenzione (Tabella 2 – Prospetto B); le singole voci di costo sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite dell'aiuto massimo concedibile, qualora tecnicamente coerenti.

Le tabelle seguenti non considerano le spese generali, che sono da aggiungere al sostegno previsto per i costi di impianto della Sottomisura 8.2.

*Inoltre le stesse tabelle contengono le voci di prezzario non aggiornate, in quanto esse sono puramente indicative ed il loro utilizzo è finalizzato unicamente alla giustificazione dell'entità massima dell'aiuto concedibile ad ettaro in fase di redazione ed approvazione delle schede di misura; pertanto ai fini della individuazione delle singole voci di spesa ammissibili e dei relativi prezzi, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nelle Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative.*

Tabella 1 COSTI DI IMPIANTO per la tipologia "Piantagioni di sistemi agroforestali a ciclo medio-lungo"

Prospetto A - Costi massimi di impianto per la tipologia "Piantagioni di sistemi agroforestali a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Erpicatura del terreno			179,00
Apertura buche meccanicamente	1,80	250	450,00
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore	1,98	250	495,00
Collocamento a dimora piantine (compreso trasporto e distribuzione)	1,62	250	405,00
Fornitura e posa in opera di dischi pacciamanti	2,23	250	557,50
Fornitura e posa in opera di cilindro protettivo in rete per piantine (tree shelter)	2,16	250	540,00
Irrigazioni di soccorso	0,59	250	147,50
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>2.774,00</b>
<b>AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE</b>			<b>2.750,00</b>

8.2 tab. 1

Tabella 2 COSTI DI MANUTENZIONE per la Tipologia " Piantagioni di Sistemi agroforestali a ciclo medio-lungo"

Prospetto B - Costi massimi di manutenzione per la tipologia "Piantagioni di sistemi agroforestali a ciclo medio-lungo" (Valori in Euro)			
Voci di Costo	Costo per pianta	Piante ad ettaro	Costo per Ettaro
Cure colturali su terreno comunque lavorato (sarchiature e rincalzature)	0,73	250	182,50
Fornitura piantine forestali allevate in contenitore per risarcimento fallanze (20% del totale)	1,98	50	99,00
Risarcimento fallanze con messa a dimora di piantine in contenitore (20%)	1,49	50	74,50
Potatura di formazione	1,15	250	287,50
Concimazioni	0,70	250	175,00
Interventi fitosanitari			100,00
Irrigazioni di soccorso (2 interventi)	2*0,59	250	295,00
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>1.213,50</b>
<b>AIUTO MASSIMO CONCEDIBILE</b>			<b>1.200,00</b>

8.2 tab. 2

Secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2 - 8.3 e 2.11 della scheda della Sottomisura 8.2, per l'allestimento di sistemi agroforestali si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) Per la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o l'impianto di piante arboree e arbustive autoctone, si prevede un numero minimo di 50 e massimo

di 250 piante/ettaro di SOI, coltivate in ordine sparso o a sestri di impianto regolari tenuto conto dell'area oggetto dell'intervento.

- b) Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.
- c) Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle stesse aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
- d) Le specie autoctone utilizzabili, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 3 del presente bando, e provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009. Inoltre, le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre alle precedenti, tra quelle provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014, riportate nell'elenco di cui all'allegato 3 del presente bando.

Ulteriori disposizioni e dettagli di natura tecnica, in merito alla tipologia di investimento e ai costi ammissibili, sono definite nelle specifiche *Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative*.

#### **14. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le operazioni telematiche previste dal presente provvedimento. Tutte le comunicazioni, da parte del richiedente/beneficiario, dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC dei responsabili dei procedimenti che saranno resi noti con i relativi atti amministrativi.

E' ammesso l'utilizzo di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata non riferita al soggetto richiedente il sostegno (a titolo esemplificativo un CAA o un consulente dell'azienda), che deve comunque risultare inserito nel Fascicolo Aziendale Agea dello stesso titolare della domanda, preventivamente al rilascio della stessa. In tal caso il soggetto a cui la PEC si riferisce deve essere munito di apposita delega ed autorizzazione al trattamento dei dati, da inviare agli uffici della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, nel corso dei procedimenti previsti dagli Avvisi Pubblici e dagli atti amministrativi conseguenti.

In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione, stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato. Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line disponibili sul portale SIAN. L'accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare le deleghe secondo la modulistica allegata (come da modello Allegato 2).

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN (come da modello Allegato 3).

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale utente pubblicato nell'area riservata del portale [www.sian.it](http://www.sian.it). Per l'accesso al portale SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa

verifica delle seguenti condizioni:

- a) Il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente;
- b) l'azienda delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l'indicazione della PEC. In caso di compilazione/stampa/rilascio DdS a cura del CAA che detiene il fascicolo, il tecnico incaricato dovrà comunque fare richiesta a mezzo mail al RSM del Formulario degli interventi secondo il modello Allegato 2.

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:

**i. Compilazione, stampa e rilascio della DdS**

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN, gestito dall'OP Agea, secondo le funzionalità disponibili e le modalità descritte nell'apposito manuale utente Agea, con il profilo Ente Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

In caso di aziende con superfici ricadenti in più province, la DdS dovrà essere rilasciata all'Ente in cui ricade la maggior parte della superficie oggetto di intervento.

La DdS riporta, tra l'altro, la finalità di presentazione della domanda, i dati anagrafici del soggetto richiedente, i dati relativi alla Misura/Sottomisura/Interventi/Sottointerventi, gli importi di spesa e contributo richiesti, i dati catastali delle superfici interessate dagli investimenti, nonché i criteri di selezione con relativa autovalutazione da parte del richiedente.

La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

La compilazione, stampa e rilascio delle DdS sul portale SIAN saranno consentiti **a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.** Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della DdS.

Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate e rilasciate entro e non oltre 15 giorni consecutivi dal termine per il rilascio della DdS o della domanda di pagamento. Oltre tali termini le rettifiche proposte non saranno accettate e rimane valida la domanda iniziale.

La corretta esecuzione delle operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle DdS può essere ostacolata da anomalie del sistema informatico, compromettendo la regolare partecipazione al bando. In tali casi l'utente deve attivare una procedura di segnalazione al Numero Verde Agea/SIAN 800-365024 (o alla mail HelpDeskSian@almaviva.it) ed acquisire un ticket, dando evidenza del problema e della responsabilità a carico del sistema informativo. In tal modo la DdS viene inserita nelle cosiddette Liste di Perfezionamento, ed il soggetto interessato può comunque candidarsi al bando, procedendo all'invio della documentazione cartacea prevista con allegata la documentazione probante l'apertura del ticket. L'Ente delegato alle verifiche istruttorie accerterà l'effettiva natura del problema ed interlocherà con i tecnici informatici di AGEA/SIAN per la soluzione dell'anomalia.

In caso di mancato rilascio della DdS/DdP nei termini fissati non può essere invocata la casistica di Errore Palese, né di Soccorso Istruttorio, e la domanda di sostegno è irricevibile.

**ii. Trasmissione DdS e documentazione preliminare**

**Entro le ore 23.59.59 del 75° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.** dovrà essere inviata a mezzo PEC la documentazione di seguito elencata. Qualora il termine ricada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

La trasmissione della DDS con modalità telematica si intende eseguita quando la ricevuta di avvenuta

consegna è generata entro la scadenza fissata.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura, alla PEC: **patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it**, pena l'irricevibilità della DdS, con all'oggetto:

*PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 8.2 - Trasmissione documentazione –*

*Domanda di Sostegno n.....*

I documenti da trasmettere sono di seguito riportati:

- a) Copia della DdS firmata dal richiedente.
- b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
- c) Copia del *Formulario degli interventi (in formato sia pdf sia Excel)* e relative dichiarazioni, compilato secondo quanto previsto dall'apposito provvedimento adottato dall'ADG e secondo la modulistica resa disponibile sul portale [psr.regione.puglia.it](http://psr.regione.puglia.it), con firma del richiedente, timbro e firma del tecnico incaricato; nonché contenente obbligatoriamente il numero identificativo rilasciato dal RSM.
- d) Copia dei 3 preventivi per le voci di costo non previste dal Prezziario dei lavori forestali ed arboricoltura da legno, compreso gli onorari per i professionisti. I preventivi analitici e comparabili, per tipologia omogenea di fornitura, dovranno essere emessi da soggetti concorrenti ed essere corredati di una breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. In caso di scelta del preventivo con l'importo più basso, non necessita la relazione giustificativa. Si precisa che i 3 preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del marzo 2018, sono necessari anche per gli Enti Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni. Tali preventivi non sono richiesti in caso di progettazione interna all'amministrazione e in caso di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, come previsto al successivo paragrafo 19.
- e) Cartografia, in scala adeguata, riportante i criteri e gli ambiti di riferimento per le aziende con richieste di punteggio relative alle aree periurbane, a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, secondo quanto precisato al successivo paragrafo 15.
- f) Cartografia, in scala adeguata, riportante le particelle aziendali oggetto di intervento e le particelle ad esse contigue, per le aziende con richiesta di punteggio per le superfici contigue agli interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati, anche senza contributi pubblici. Tale cartografia deve, inoltre, riportare i riferimenti relativi agli atti autorizzativi degli stessi interventi; il tutto secondo quanto precisato al successivo paragrafo 15.

Tutta la documentazione tecnica di progetto della sottomisura dovrà essere redatta, firmata e timbrata da tecnico competente (timbro dell'Ordine Professionale di appartenenza) alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente.

Qualora l'invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l'evidenza del relativo messaggio restituito dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere alla trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a mezzo raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l'ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.

### iii. Controllo di ricevibilità

A conclusione di tale fase e a seguito della acquisizione della documentazione di cui al precedente punto ii, il Responsabile della Sottomisura procederà ad effettuare i **controlli di ricevibilità** finalizzati alla verifica del rispetto dei termini di invio della documentazione e della completezza della stessa, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. Il soggetto richiedente sarà escluso dagli aiuti qualora si verifichi anche uno dei seguenti casi:

1. mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dai criteri di selezione;

2. presentazione fuori termine della documentazione richiesta al precedente punto ii del paragrafo 14;
3. mancata sottoscrizione dei documenti richiesti;

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi del "soccorso istruttorio".

Per le domande di sostegno con esito negativo, in base alle verifiche indicate alle precedenti casistiche, preliminarmente all'esclusione dagli aiuti, sarà comunicato ai titolari, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC con la relativa motivazione. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel conseguente provvedimento dirigenziale.

Per le istanze che hanno superato tale fase con esito positivo il Responsabile della sottomisura provvederà a redigere ed approvare l'elenco delle domande di sostegno pervenute, stilato in ordine decrescente rispetto di punteggio.

Il suddetto elenco sarà approvato con apposito provvedimento dell'ADG e sarà pubblicato nel BURP, che avrà valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio autoattribuito e della relativa posizione in elenco, nonché degli eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento saranno individuate, in relazione alla posizione assunta in elenco e alle risorse finanziarie del presente Avviso, le DdS ammissibili alla *successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa* e saranno invitati i richiedenti il sostegno a presentare, con le modalità ed i termini che saranno indicati nel medesimo provvedimento, l'ulteriore e pertinente documentazione a corredo della domanda, riportata al successivo punto iv.

#### **iv. Acquisizione della documentazione tecnico - amministrativa**

Ai fini dell'istruttoria tecnico amministrativa delle DdS ammesse a tale fase, secondo i termini e le modalità che saranno stabilite nel predetto provvedimento dell'ADG indicato al punto iii, dovrà essere acquisita la seguente documentazione:

##### **a) Documentazione amministrativa:**

- Per le particelle interessate dagli interventi - copia del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente, anche per i casi di comproprietà (regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oppure, per le superfici di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto.
- Copia della dichiarazione di consenso del proprietario/comproprietario, qualora non già riportato nello stesso contratto, in cui dichiara, altresì, di essere a conoscenza della richiesta di sostegno e di accettazione dell'assoggettamento delle proprie superfici al Piano di coltura e conservazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000.

##### **Inoltre, nel caso di Enti Pubblici:**

- Atto attestante l'impegno ad inserire gli interventi nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni.
- Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed indicazione della fonte di finanziamento dell'I.V.A. (con risorse proprie del beneficiario o a carico del FEASR), nonché autorizzazione per la presentazione della DdS e della documentazione allegata ai sensi del presente Avviso.

**Nel caso di Altri Enti o Privati associati (associazioni, società, cooperative, ecc.):**

- Copia conforme dell'atto costitutivo.
- Attestazione di vigenza del soggetto giuridico e assenza di procedura concorsuale a carico della medesima.
- Copia conforme all'originale dell'atto adottato dal competente organo decisionale con il quale si approva il progetto con la relativa previsione di spesa complessiva (I.V.A. compresa), e si delega il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e della documentazione richiesta.

**b) Documentazione tecnica:**

- **Relazione tecnica analitica descrittiva** degli interventi da realizzare, completa di:
- **elaborati grafici** riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con relativa ubicazione e identificazione degli interventi (in caso di interventi ricadenti in ambiti con vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, ecc., sia la relazione che gli elaborati dovranno riportare l'indicazione della vincolistica presente sulle superfici oggetto di intervento);
- **computo metrico analitico**, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto, siano esse derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi;
- **quadro riepilogativo di spesa.**

Nel caso in cui trattasi di superfici oggetto di interventi analoghi con altri fondi (PSR Puglia 2007-2013 o altro), gli elaborati grafici dovranno essere di tipo comparativo con l'indicazione ed ubicazione degli interventi proposti in progetto della Sottomisura PSR Puglia 2014-2020 e degli altri interventi realizzati con gli eventuali altri strumenti finanziari.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata secondo il modello specifico di cui all'*allegato C alla DAG n. 29/2018*.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito alla documentazione sono dettagliate all'interno delle specifiche *Linee Guida regionali (DAG n. 207/2018)*, e/o *ulteriori disposizioni attuative*.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura, all'indirizzo PEC: ***patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it***.

La trasmissione della DDS con modalità telematica si intende eseguita quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la scadenza fissata.

Qualora l'invio della stessa PEC non giunga a buon fine, con l'evidenza del relativo messaggio restituito dal sistema informatico, a causa della capienza della casella PEC o per altre anomalie, ed unicamente in tali casi, che devono essere documentati con i messaggi rilevati dal sistema informatico, è possibile ricorrere alla trasmissione della documentazione cartacea prevista dal bando da parte del titolare della domanda, a mezzo raccomandata AR o con plico cartaceo consegnato a mano presso l'ufficio protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza fissata; in mancanza la DdS sarà valutata non ricevibile.

**15. CRITERI DI SELEZIONE**

La selezione delle DdS è determinata dall'attuazione dei seguenti criteri di selezione approvati dall'AdG con D.A.G. n.193 del 12/09/2018:

**A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI**

<b>Principio 1 - Localizzazione dell'intervento</b>	<b>Punti</b>
<i>Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale</i>	
a) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito)	24
b) Aree periurbane	20
c) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione	16
d) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	12
e) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboscimento precedentemente realizzati	8
f) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B)	4
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>	<b>84</b>

Per quanto attiene ai criteri relativi alle Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione si rimanda a quanto previsto dall'allegato 4 con la Mappa delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, riportata nel paragrafo 8.2.8.6 *Informazioni specifiche della misura*, all'interno della scheda di Misura 8. Eventuali richieste di punteggio per aree non previste dalla cartografia di cui all'allegato 4, dovranno essere giustificate con l'indicazione, dei criteri di riferimento (cartografia e/o atti amministrativi correlati al riconoscimento del requisito come indicato alla lettera e punto ii del paragrafo 14).

Vengono di seguito riepilogati i criteri, le modalità e la documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti per gli ambiti valorizzati dai Criteri di Selezione:

<b><i>Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione</i></b>	<p>Con riferimento alle particelle di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree a Rischio Idrogeologico e/o soggette ad erosione, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mappe delle aree che sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata sono state identificate con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2 e PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP e AP) e Rischio (R1, R2, R3 ed R4);</li> <li>- Alveo fluviale in modellamento attivo, aree golenali o fasce di pertinenza fluviale (Art. 6 e 10 NTA PAI Puglia ed Art.6 e 7 NTA PAI Basilicata);</li> <li>- Eventuali altre fonti di cui specificare gli atti ed allegare la cartografia di riferimento.</li> </ul>
<b><i>Aree Periurbane</i></b>	<p>Con riferimento alle particelle di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Periurbane, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tale ambito viene valutato in una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii. Tale termine di 500 m si riduce nel caso di presenza di elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali, nello specifico strade o ferrovie.</li> </ul> <p>Allegare la cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di collocazione in Area Periurbana secondo la suddetta definizione.</p>
<b><i>Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboscimento precedentemente realizzati</i></b>	<p>Con riferimento alle particelle di intervento, indicare quali di esse siano contigue ad interventi selvicolturali o di rimboscimento realizzati nei dieci anni precedenti la presentazione della DdS, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di rimboscimento realizzati negli ultimi 10 anni o interventi selvicolturali eseguiti negli ultimi 10 anni su rimboscimenti, regolarmente autorizzati dagli Enti/Uffici competenti. In tal caso allegare la documentazione probante (autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti competenti) con cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di contiguità delle particelle interessate dal progetto di rimboscimento.</li> </ul> <p>Gli interventi di utilizzazione boschiva e gli interventi selvicolturali su boschi naturali non ricadono in questo specifico criterio.</p>

**B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE**

<b>Principio 2 – Tipologia dell'intervento</b>	<b>Punti</b>
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso	16
La realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento)	12
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-lungo, di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari	4
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>	<b>16</b>

**Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti.**

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori, riferiti alla spesa richiesta in DdS.

Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento (di cui al macrocriterio di valutazione B) il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con l'applicazione del peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto.

I punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche e oggettive, che verranno evidenziate al loro verificarsi.

Nel caso di interventi ricadenti in più aree a differente priorità (di cui al macrocriterio di valutazione A), il calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all'estensione dell'intervento ricadente in ciascuna area.

I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno dichiarati dal richiedente in sede di compilazione della DdS e saranno successivamente verificati nel corso dell'istruttoria.

Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 12 punti, la DdS sarà ritenuta irricevibile.

**16. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA**

Le DdS ammesse alla fase di verifica tecnico amministrativa per le quali i relativi richiedenti avranno provveduto a trasmettere la documentazione di cui al punto iv) del paragrafo 14, saranno trasmesse dal Responsabile della Sottomisura, con la relativa documentazione, ad apposita Commissione di Valutazione.

La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento dell'AdG, procederà alla verifica di conformità e l'esame di merito di tutta la documentazione richiesta, finalizzati all'accertamento dei requisiti di ammissibilità, dei punteggi previsti dai criteri di selezione, alla definizione degli investimenti ammissibili agli aiuti e, conseguentemente, della spesa ammessa e del contributo concesso, attraverso le seguenti attività:

- **Controlli di ammissibilità:** per quanto attiene ai Requisiti di Ammissibilità, in base a quanto riportato nella DdS e nella documentazione tecnico-amministrativa allegata, è verificata la sussistenza delle condizioni relative alla localizzazione, ai soggetti beneficiari e agli interventi ammissibili del presente Avviso.
- **Verifica e Conferma dell'attribuzione dei punteggi:** per i punteggi previsti dai Criteri di Selezione ed autoattribuiti in fase di compilazione della DdS ed eventualmente giustificati nella documentazione di progetto e dalle informazioni presenti nel Formulario degli interventi, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che ne consentono l'esatta attribuzione (cfr. paragrafo 15 Criteri di Selezione). Pertanto, il

punteggio dichiarato nella DdS può essere rideterminato in base alle risultanze delle attività istruttorie, prima della concessione degli aiuti.

- **Definizione della tipologia di interventi ammissibili e della spesa:** è esaminata la documentazione tecnico-amministrativa richiesta, verificando:
  - la corrispondenza degli interventi proposti in progetto a quanto indicato ai paragrafi 12 e 13 del presente avviso,
  - la conformità del progetto alle *Linee Guida regionali* (D.A.G. n.207/2017)
  - la correttezza della determinazione della spesa in base al Prezziario e/o ai preventivi ed alle ulteriori disposizioni riportate al paragrafo 19.

Qualora nello svolgimento di detta attività istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell'istituto del "soccorso istruttorio".

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione della motivazione nella comunicazione a coloro che le hanno presentate e/o nel provvedimento dirigenziale.

Al termine della valutazione la Commissione trasmette al RUP, l'elenco dei progetti con i relativi punteggi assegnati, gli importi di spesa ammissibili ed il contributo concedibile.

L'esito delle attività istruttorie sarà approvato con appositi provvedimenti dirigenziali di:

- approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e contributo concedibile;
- approvazione dell'elenco delle domande non ricevibili e/o non ammissibili con relativa motivazione.

La pubblicazione nel BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria e dell'elenco assume valore di notifica ai titolari delle domande di sostegno.

## 17. AMMISSIBILITA' AGLI AIUTI DELLA SOTTOMISURA

A conclusione dei precedenti controlli, per ciascuna DdS ammessa agli aiuti, saranno definiti gli interventi ammissibili, la spesa ammissibile e il contributo concedibile.

### 17.1. Provvedimento di ammissibilità agli aiuti della sottomisura

Sulla base degli esiti istruttori dei singoli progetti, l'ADG emetterà i provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, che saranno inviati a mezzo PEC ai beneficiari.

Il provvedimento di ammissibilità riporterà il dettaglio della tipologia di investimenti ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti.

Tali provvedimenti, ove pertinenti, sono condizionati:

- alla presentazione, entro 180 gg dalla loro emanazione, della documentazione di cantierabilità degli interventi e copia del Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente, ove di pertinenza;
- all'attivazione della procedura di gara entro 30gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi e alla conclusione della stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa aggiudicataria, entro i successivi 150 gg.

Nella fase di acquisizione della documentazione relativa alla cantierabilità e alle gare di appalto, i soggetti richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo attraverso la seguente documentazione:

- *Elaborati grafici di progetto esecutivo* a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti

- rispetto agli elaborati grafici di cui alla lettera b), punto iv del precedente paragrafo 14.
- *Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa esecutivo*, a seguito dei titoli abilitativi conseguiti e dell'eventuale procedura di gara d'appalto, ove differenti rispetto a quelli di cui alla lettera b), punto iv del precedente paragrafo 14.
  - *Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario* attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi documenti relativi al progetto iniziale di cui alla documentazione tecnica di cui alla lettera b) del punto iv del paragrafo 14.

In seguito alla ricezione della suddetta documentazione, gli uffici istruttori completeranno i controlli di ammissibilità, esaminando nel merito la stessa e determinando, per il progetto definitivo, la tipologia di investimenti e la spesa ammessa. Tali controlli potranno comprendere, qualora necessario, eventuali verifiche in situ per accertare lo stato dei luoghi ante intervento.

Si precisa che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2018 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), la regolarità di esecuzione delle procedure di appalto determina, ai sensi dell'art. 21, specifiche riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle linee guida contenute nell'allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.

Per i casi in cui la concessione degli aiuti riguardi interventi che non necessitano di titoli abilitativi, o dell'espletamento delle procedure di gara, si procederà:

- All'acquisizione degli *elaborati grafici di progetto esecutivo*, qualora i precedenti elaborati (cfr. lettera b, punto iv, paragrafo 14) non siano esaustivi;
- All'acquisizione della *Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario* attestante che non ci sono titoli abilitativi da acquisire, e che il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa già presentati nella fase di acquisizione della documentazione tecnico-amministrativa (cfr. punto iv, paragrafo 14) sono riferiti al progetto esecutivo.

In seguito all'acquisizione della suddetta documentazione ed al completamento dei controlli di ammissibilità, per i singoli casi di pertinenza, si procederà all'esame della stessa ed alla conseguente emissione del provvedimento di concessione degli aiuti.

#### **17.2. Provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura**

Espletate le precedenti fasi procedurali, l'AdG emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti con l'indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso, delle modalità e dei termini per l'inizio dei lavori, per la presentazione delle domande di pagamento (Anticipo, Acconto, Saldo), nonché ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari.

Il provvedimento di concessione agli aiuti della sottomisura è inviato a mezzo PEC ai soggetti beneficiari che, entro il termine fissato dallo stesso provvedimento, dovranno esprimere formale accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.

### **18. TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche *Linee Guida regionali (DAG n. 207/2017) e/o ulteriori Disposizioni Attuative*.

#### **18.1. Imprese esecutrici dei lavori**

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento

Regionale del 03/05/2013 n. 9 e s.m.i. i lavori selvicolture, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere eseguiti da imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.

### **18.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico**

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto in "house providing";
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento in "house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli affidamenti in "house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione dei lavori.

### **18.3. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro**

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale, e dall'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è consentita la fornitura di beni e servizi senza pagamenti nel rispetto di una serie di condizioni e disposizioni procedurali.

Nel dettaglio, i suddetti atti prevedono quanto segue:

- a) *I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:*
- b) *il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
- c) *il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
- d) *il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*

- e) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- f) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

*L'articolo 69 (del Reg. UE n.1303/2013) dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo..... omissis.....*

*Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di “..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.....omissis.....*

*In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.*

*L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;
- f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;
- h) che esse siano verificabili e controllabili.

*Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.*

*Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, che dispone “ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;”.*

*In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.*

$$A \leq (B - C)$$

*Dove:*

*A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)*

*B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)*

*C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)*

#### **18.4. Varianti e adattamenti tecnici**

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa ne delocalizzazioni in aree diverse da quelle individuate in fase di progetto.

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste al RSM ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative spese.

Qualora si verificano eventi che necessitano di varianti al progetto, gli stessi vanno comunicati al RSM entro 30 giorni dal loro verificarsi con relativa richiesta di dettaglio della variante da sottoporre ad approvazione.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.

#### **18.5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali – in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 - si configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni.

Tali cause presentano le seguenti derivazioni:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione dell'agevolazione;
2. ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;

3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
4. proroghe ulteriori rispetto a quelle previste;
5. cambio beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n.1306/2013, viene di seguito riportata:

- a) Decesso del beneficiario: - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità.
- b) Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: - Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.
- c) Calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: - Provvedimento dell'Autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione d) del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da Autorità pubbliche (V.V.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.
- d) Esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: - Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli aiuti e negli atti conseguenti.

#### **18.6. Rinunce**

I soggetti titolari di DdS ai sensi del presente Avviso Pubblico possono eventualmente rinunciare alla candidatura esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al RSM e provvedendo a revocare la DdS sul portale SIAN. In tal modo gli uffici istruttori sospendono il procedimento delle domande interessate ed i richiedenti non avranno nulla a pretendere dall'amministrazione regionale. Qualora, successivamente all'emissione della concessione degli aiuti, il beneficiario del sostegno, non fosse in grado di portare a termine gli interventi finanziati, lo stesso potrà recedere dal sostegno esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al RSM.

Il recesso dal sostegno a seguito di rinuncia determina la revoca del sostegno nei casi in cui gli interventi non siano stati avviati, nonché l'eventuale restituzione degli importi erogati a titolo di anticipazione. Per i casi di recesso in presenza di interventi avviati e/o parzialmente realizzati saranno applicate le eventuali sanzioni amministrative previste in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e ss.mm.ii. ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013, anche in considerazione dello stato di realizzazione del progetto finanziato.

Ulteriori disposizioni amministrative in merito potranno essere specificate nella concessione degli aiuti e negli atti conseguenti.

## 19. AMMISSIBILITA' ED ELEGGIBILITA' DELLE SPESE

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vigenti alla data di pubblicazione del presente Avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione degli aiuti.

### 19.1. Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza

Nell'ambito delle tipologie di investimento le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:

- essere imputabili ad un'operazione finanziata; ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la Sottomisura concorre;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al vigente "*Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno*", costantemente aggiornati durante l'attuazione del PSR Puglia 2014-2020.

La scheda della Sottomisura 8.2 riporta le tabelle giustificative del sostegno massimo concedibile ai costi di impianto, nonché alle operazioni di manutenzione e dei mancati redditi. Le singole voci di costo riportate sono da considerarsi a titolo indicativo, essendo comunque possibili tutte le tipologie di interventi previste tra i costi ammissibili, entro il limite del massimale di spesa e di aiuto massimo concedibile, qualora tecnicamente coerenti, facendo riferimento al prezziario aggiornato.

Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, compresi gli onorari dei professionisti, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Nel dettaglio, i 3 preventivi dovranno essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- dettagliati (riportanti l'oggetto della fornitura con la descrizione analitica del bene/servizio offerto, modalità di pagamento, tempistica di consegna, eventuali sconti e/o promozioni, altre informazioni rilevanti);
- comparabili, in base ai dettagli della fornitura riportati all'interno dei preventivi stessi;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi riportati nei preventivi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

### 19.2. Legittimità e trasparenza delle spese

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della DdS. Sono altresì ammissibili le spese generali, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita a operazioni individuate sulla

base dei Criteri di Selezione della Sottomisura, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile alla Sottomisura considerata. In conformità con l'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'AdG.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato **un conto corrente dedicato** intestato al soggetto beneficiario.

### **19.3. Limitazioni e spese non ammissibili**

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti, come previsto dal punto n) del par.8.3 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi **alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale"**. Le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Inoltre, per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:

- alla compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5/7/2004 e alla DGR n.454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette, istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Pertanto, la realizzazione del progetto di investimenti dovrà essere conforme ai titoli abilitativi conseguiti, nonché al provvedimento di concessione ed agli atti correlati.

### **19.4. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro**

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

Al riguardo la normativa prevede che i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che non sia superato il limite massimo indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone " il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione".

### **19.5. IVA, altre imposte e tasse**

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non sia effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l'I.V.A., si rimanda a quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:

*“...Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa dell'imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell'Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l'art. 126, paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi finanziati dal bilancio dell'Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L'articolo 69 è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall'art. 1, par. 1 del medesimo regolamento, e sancisce che l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.*

*La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:*

- dall'art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell'assoggettabilità all'imposta: “chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”;*
- dall'art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.*

*Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.”*

*Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che individuano i soggetti passivi dell'imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l'art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad “attività di pubblica autorità”, secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella Risoluzione n. 112/E del 9 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa procedere al recupero dell'imposta: nel primo caso può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l'imposta sul valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi di compensazione, l'imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).*

*Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione d'imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile:*

*pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.*

*Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell'ambito di tali interventi possano essere considerate quali "attività di pubblica autorità" alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l'imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma 5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d'imposta. Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che precludono il diritto alla detrazione dell'imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR"*

Per quanto attiene all'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

## **20. TIPOLOGIA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DdP**

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito all'espletamento delle procedure regolamentari previste.

L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale, secondo quanto precisato nel paragrafo 12 del presente Avviso.

Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento: DdP dell'anticipo, DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e DdP del saldo.

### **20.1. DdP dell'anticipo**

Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo 8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2020, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP dell'anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Essa deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori finanziati dalla Sottomisura.

Nel caso di Enti, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia bancaria o equivalente, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

#### **20.2. DdP dell'acconto**

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

Le DdP Acconto potranno presentate per un massimo di tre volte. Per le ditte private la sommatoria dell'importo richiesto nella domanda di anticipo e le nelle domande di acconto non potrà superare il 90% dell'intero aiuto concesso.

Per gli Enti pubblici la sommatoria dell'importo richiesto nella domanda di anticipo e le nelle domande di acconto potrà coincidere con il 100% dell'intero aiuto concesso, previa richiesta al responsabile della Sottomisura.

#### **20.3. DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere**

Gli investimenti ammessi ai benefici dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti (salvo concessione di proroga) e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo nel portale SIAN, entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Nel corso del procedimento amministrativo della DdP del Saldo sarà eseguito l'accertamento di regolare esecuzione delle opere in conformità a quanto stabilito nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

#### **20.4. Documentazione probante per le DdP Acconto e Saldo**

Fermo restando le disposizioni specifiche che potranno essere contenute nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare, ove consentiti.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi, dei lavoratori aziendali o extra-aziendali, assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.

**In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.**

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria di cui al punto 18.2 del capitolo 18 del presente Avviso.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato".

Ulteriori disposizioni relative alle modalità di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa sono state definite nelle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti e dei sistemi agro-forestali) (D.A.G. n.207/2017 e s.m.i.) e potranno essere definite in ulteriori Disposizioni Attuative.

#### **20.5. Istruttoria e controlli delle DdP**

Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2020.

Nel caso di violazione degli impegni o delle disposizioni specifiche previste dalla concessione degli aiuti e dagli ulteriori atti conseguenti, saranno applicate le riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal Decreto Mipaaf 18 gennaio 2018 n. 1867 e s.m.i. in attuazione del Reg. 1306/2013.

### **21. RICORSI E RIESAMI**

Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti **Disposizioni per l'esame dei reclami**:

*Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti modalità:*

1. *istanze di riesame delle domande di aiuto o di pagamento;*
2. *ricorsi amministrativi;*
3. *comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento amministrativo.*

*Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una domanda di aiuto o di pagamento, per le valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità sono riportate nei bandi di riferimento.*

*Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.*

*Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo stesso.*

*Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.*

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: [autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it](mailto:autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

## **22. VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)**

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione del PSR Puglia 2014-2020, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti l'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali rischi.

In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, è effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

### 23. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2020 approvato con Decisione n.8414 del 24/11/2015 e s.m.i., nella scheda della Misura 8 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la Sottomisura interessata;
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- Osservare quanto previsto dall'art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: *Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.*
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e dal R. R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto "*in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale*".

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

Inoltre, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

#### **Articolo 2, comma 1**

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata

definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **Articolo 2, comma 2**

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

#### **24. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L'UTILIZZO DELLA PEC**

Ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso, potranno essere acquisite dal sito web <http://svilupporurale.regione.puglia.it/> o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:

REFERENTE	EMAIL	TELEFONO
Responsabile di Raccordo	<b>Giuseppe Clemente</b> g.clemente@regione.puglia.it	0805405218
Responsabile Sottomisura 8.2	<b>Giuseppe Vacca</b> g.vacca@regione.puglia.it patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it	0805405452

Utenze portale SIAN	<b>Nicola Cava</b> <b>Vito Di Ceglie</b>	n.cava@regione.puglia.it v.diceglie@regione.puglia.it	0805405148 0805405464
---------------------	---	--	--------------------------

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi: per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni; per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni; per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il soggetto richiedente che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

La casella PEC di competenza dell'OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

## 25. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I Regolamenti Europei (n. 1305/2013 e n. 808/2014 - allegato III e s.m.i.) prevedono specifici obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del PSR 2014-2020.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha emanato, in merito, specifiche "Linee guida per i beneficiari" ai quali si rimanda per gli adempimenti di pertinenza.

Le suddette Linee Guida sono disponibili sul sito <http://svilupporurale.regione.puglia.it>.

La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità verrà effettuata dall'ufficio istruttore competente.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

## 26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Reg. UE n.679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy, cosiddetto GDPR).

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le Pubbliche Amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

**Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di ricezione delle domande di sostegno, di verifica dei requisiti di ammissibilità e di accoglimento delle domande di sostegno, di formulazione della graduatoria di ammissibilità all'istruttoria tecnico-amministrativa e di ammissione a contributo e relativa comunicazione, è il Responsabile della Sottomisura 8.2.

Per quanto riguarda le fasi di istruttoria per l'ammissione a finanziamento e la gestione delle domande di pagamento, i responsabili del procedimento sono i funzionari incaricati dai dirigenti dei Servizi Territoriali dell'Agricoltura competenti per territorio, cui le domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi.

**ALLEGATO 1**

REGIONE PUGLIA  
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO  
 RURALE E AMBIENTALE  
**RESPONSABILE UTENZE SIAN**  
 Lungomare NAZARIO SAURO 45/47  
 70121 BARI

<b>OGGETTO:</b>	<b>SOTTOMISURA 8.2 : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI AZIENDALI (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020) E FORMULARI DEGLI INTERVENTI</b>
-----------------	--

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
 Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo/Collegio Professionale dei \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAAs, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR PUGLIA 2014/2020 SOTTOMISURA 8.2**

**CHIEDE**

- L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN;
- I modelli di Formulare degli Interventi per le Ditte di seguito indicate

*All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_  
 CF: \_\_\_\_\_ P.IVA : \_\_\_\_\_  
 CUAA: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il Tecnico incaricato \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
 Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo del \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 TEL. \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di pagamento relativa al **PSR PUGLIA 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 8.2;**

**AUTORIZZA**

• lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda;

• lo stesso alla compilazione dei Formulare degli Interventi

**DICHIARA** *(solo in caso di variazione)***DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)*****Consenso al trattamento dei dati personali***

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

**Allegati:**

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

## Elenco Ditte – Aderenti al PSR Puglia – 2014/2020 - SOTTOMISURA 8.2

N.°	Denominazione ditta	CUUA	Azione (barrare)	Superfici interessate per l'azione in mq (obbligatorio)	Comune	Foglio di mappa	Particelle
1			<input type="checkbox"/> Impianti in ordine sparso <input type="checkbox"/> Piantagioni lineari <input type="checkbox"/> Impianti a sesto regolare	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
2			<input type="checkbox"/> Impianti in ordine sparso <input type="checkbox"/> Piantagioni lineari <input type="checkbox"/> Impianti a sesto regolare	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
3			<input type="checkbox"/> Impianti in ordine sparso <input type="checkbox"/> Piantagioni lineari <input type="checkbox"/> Impianti a sesto regolare	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
4			<input type="checkbox"/> Impianti in ordine sparso <input type="checkbox"/> Piantagioni lineari <input type="checkbox"/> Impianti a sesto regolare	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
5			<input type="checkbox"/> Impianti in ordine sparso <input type="checkbox"/> Piantagioni lineari <input type="checkbox"/> Impianti a sesto regolare	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			
6			<input type="checkbox"/> Impianti in ordine sparso <input type="checkbox"/> Piantagioni lineari <input type="checkbox"/> Impianti a sesto regolare	<input type="checkbox"/> Superficie Az.1 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.2 _____ <input type="checkbox"/> Superficie Az.3 _____			

**ALLEGATO 2**

REGIONE PUGLIA  
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO  
 RURALE E AMBIENTALE  
**RESPONSABILE UTENZE SIAN**  
*Lungomare NAZARIO SAURO 45/47*  
 70121 BARI

<b>OGGETTO:</b>	<b>PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA 8.2    AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO    RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN</b>
-----------------	--

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
 \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_  
 CF<sup>(1)</sup>: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

LE CREDENZIALI <sup>(2)</sup> all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: [n.cava@regione.puglia.it](mailto:n.cava@regione.puglia.it)

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.

<sup>2</sup> La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

**ALLEGATO 3****SPECIE AUTOCTONE UTILIZZABILI PER LA SOTTOMISURA 8.2**

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboscamento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

Acer campestre L., Acero campestre	Mirtus communis L., Mirto
Acer monspessulanum L., Acero minore	Ostrya carpinifolia Scop., Carpino nero
Acer obtusatum L., Acero opalo WK	Phyllirea latifolia L, Fillirea
Arbutus unedo L., Corbezzolo	Pinus halepensis Mill., Pino d'Aleppo
Carpinusbetulus L., Carpino bianco	Pistacia lentiscus L. Lentisco
Carpinus orientalis Mill., Carpinella	Pistacia terebinthus L., Terebinto
Ceratonia siliqua L., Carrubo	Prunus spinosa L., Prugnolo o Strozzapreti
Cercis siliquastrum L., Albero di Giuda	Quercus ilex L., Leccio
Cistus incanus L., Cisto rosso	Quercus cerris L., Cerro
Cistus salvifolius L., Cisto salvifoglio	Quercus coccifera L., Quercia spinosa
Cornus mas L., Corniolo	Quercus frainetto Ten., Farnetto
Cornus sanguinea L., Sanguinello	Quercus macrolepis Kotchy, Vallonea
Coronilla emerus L., Coronilla	Quercus pubescens Mill., Roverella
Corylus avellanae L., Nocciolo	Quercus suber L., Sughera
Crataegus monogyna Jacq., Biancospino	Quercus trojana Webb, Fragno
Erica arborea L., Erica	Rhamnus alaternus L., Alaterno
Euonymus europaeus L., Fusaggine o Berretta da prete	Rosa canina L., Rosa selvatica
Fagus sylvatica L., Faggio	Ruscus aculeatus L., Pungitopo
Fraxinus excelsior L., Frassino maggiore	Salix alba L., Salice bianco
Fraxinus ornus L., Orniello	Sambucus nigra L., Sambuco nero
Fraxinus oxycarpa Bieb., Frassino meridionale	Sorbus domestica L., Sorbo domestico
Ilex aquifolium L., Agrifoglio	Sorbus torminalis Crantz., Ciavardello
Juniperus communis L., Ginepro comune	Tilia cordata Miller, Tiglio selvatico
Juniperus oxycedrus L., Ginepro coccolone	Tilia platyphillos Scop., Tiglio nostrale
Juniperus phoenicea L., Ginepro fenicio	Ulmus minor L., Olmo minore
Laurusnobilis L. Alloro	Viburnus tinus L., Viburno
Ligustrum vulgare L., Ligustro	


Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, anche tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

Acer pseudoplatanus L., Acero montano	Pinus pinea L., Pino domestico
Alnus cordata Loisel., Ontano napoletano	Prunus avium L., Ciliegio
Alnus glutinosa L., Ontano nero	Prunus mahaleb L., Ciliegio canino
Castanea sativa Mill., Castagno	Populus nigra L., Pioppo nero
Fraxinus oxyphilla Bieb., Frassino meridionale	Quercus robur L., Farnia
Juglans regia L., Noce comune	Tilia europea L., Tiglio nostrano
Pinus pinaster Ait., Pino marittimo	

Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, del 26.03.2010 n. 65 e s.m.i.

**ALLEGATO 4****Mappa delle aree a rischio idrogeologico, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia. Informazioni specifiche della misura, all'interno della scheda di Misura 8.**

Le aree affette da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali) sono individuate dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005. La mappa riportata di seguito rappresenta la distribuzione delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, sulla base dell'aggiornamento delle perimetrazioni effettuato il 15.04.2015.



Mappa rischio idrogeologico